



Spettabile  
Ministero dell'Ambiente e della  
Sicurezza Energetica  
Dipartimento sviluppo sostenibile  
(DiSS)  
Direzione generale economia  
circolare (EC)

c.a. Ing. Laura D'Aprile  
Capo Dipartimento

Ing. Silvia Grandi  
Direttore generale

ROMA

A mezzo Pec:  
[Diss@Pec.Mite.Gov.it](mailto:Diss@Pec.Mite.Gov.it)  
[EC@Pec.Mite.Gov.it](mailto:EC@Pec.Mite.Gov.it)

Roma, 6 dicembre 2022

**Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del Dlgs 152/2006.**

La scrivente Confindustria, principale associazione di categoria delle imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-septies del D.lgs. 152/2006.

Come è noto, l'art. 29-*sexies* del d.lgs. n. 152 del 2006, ha l'obiettivo di «*conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso*» e, unitamente all'allegato VIII del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, individua le attività assoggettabili ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Il primo quesito oggetto del presente interpello ha lo scopo di stabilire l'assoggettabilità o meno ad istanza di AIA di un'impresa in **funzione delle caratteristiche dell'attività svolta, delle lavorazioni e dei quantitativi dei flussi coinvolti**, come meglio specificato nel documento allegato. ./.

**CONFINDUSTRIA**

00144 Roma - Viale dell'Astronomia, 30  
Tel. 06 59031

[confindustria@confindustria.it](mailto:confindustria@confindustria.it)

[www.confindustria.it](http://www.confindustria.it) - codice fiscale 80017770589

2.

In particolare, si richiede un parere circa la correttezza o meno della seguente interpretazione della norma con conseguente suo avallo o rettifica circa l'applicabilità dell'art. 29-*sexies*, del d.lgs. n. 152 del 2006, nel caso in cui il prodotto in uscita di un'azienda **non rappresenta mai un prodotto finito e, quindi, direttamente destinato al consumo finale e/o alla vendita al dettaglio tal quale**, ma si configura sempre come materia prima per successive lavorazioni svolte in altre aziende.

A tal proposito, si richiede conferma relativamente alla definizione di **prodotto finito**, citata nell'allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 e, nello specifico, se per prodotto finito si intende esclusivamente il prodotto destinato al consumatore finale ed utilizzabile tal quale. In particolare, si chiede conferma dell'esclusione dalla suddetta definizione di prodotti intermedi destinati a successive lavorazioni.

Il secondo quesito oggetto di questo interpello – ampiamente illustrato nell'allegato al presente documento – riguarda l'interpretazione della frase **“materie prime trattate e trasformate e destinate alla produzione di prodotto finito per un quantitativo massimo giornaliero non eccedente le 300 T”**, citata nell'allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 e, in particolare, la definizione di **trattamento e trasformazione**.

Preliminarmente, occorre segnalare che la Circolare esplicativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del mare Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014, ha fornito alcuni chiarimenti circa **“le soglie di attività di fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi”**, precisando che non vanno incluse nel calcolo dei quantitativi massimi giornalieri quei prodotti originatisi da **“materie prime destinate a semplice imballaggio o altre operazioni che comunque non comportano trattamento e trasformazione del prodotto”**, e che andranno,, quindi, considerati solamente quei prodotti originatisi da materie prime sottoposte ad operazioni, svolte internamente all'azienda, configurabili come trattamento e trasformazione.

A questo proposito, si richiede conferma circa le definizioni di **trattamento e trasformazione** e, in particolare, se per esse si intendono tutti quei processi di lavorazione di tipo fisico o meccanico che apportano reali modifiche ed alterazioni sul prodotto variandone la struttura, la composizione, la consistenza o lo stato fisico escludendo altresì le semplici operazioni che non arrecano alcuna modificazione al prodotto essendo solamente funzionali ad una classificazione e raggruppamento per differenti categorie qualitative e dimensionali.

Ciò premesso, al fine di garantire la necessaria chiarezza interpretativa agli operatori del settore e agli enti incaricati dei controlli, si chiede cortesemente al Ministero destinatario del presente interpello di confermare la correttezza delle letture normative prospettate.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesca Mariotti



**CONFINDUSTRIA**

00144 Roma - Viale dell'Astronomia, 30

Tel. 06 59031

[confindustria@confindustria.it](mailto:confindustria@confindustria.it)

[www.confindustria.it](http://www.confindustria.it) - codice fiscale 80017770589

## Allegato

### QUESITO 1

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29-sexies e combinato allegato VIII al D.Lgs 152/06 rientrano in AIA le seguenti attività:

.....omissis

6.4.

a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;

b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:

1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;

2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;

3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a:

- 75 se A è pari o superiore a 10; oppure

-  $[300 - (22,5 \times A)]$  in tutti gli altri casi

L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.

c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).

...omissis

Ciò premesso il quesito oggetto del presente interpellò ha lo scopo di stabilire l'assoggettabilità o meno ad istanza AIA a cui è soggetta un'azienda in funzione delle caratteristiche dell'attività svolta, delle lavorazioni e dei quantitativi dei flussi coinvolti come meglio appresso specificato.

L'azienda in questione trattasi di industria alimentare che lavora nocciole senza produzione di prodotto finito destinato al consumo ma esclusivamente semilavorati e nocciole sgusciate destinate a successive lavorazioni. Le lavorazioni sono svolte durante l'intero anno con variazioni delle quantità lavorate legate alla stagionalità del prodotto. Le materie prime sono rappresentate da

- nocciole crude in guscio

- nocciole crude sgusciate

### CONFINDUSTRIA

00144 Roma - Viale dell'Astronomia, 30

Tel. 06 59031

confindustria@confindustria.it

www.confindustria.it - codice fiscale 80017770589

Il prodotto in uscita invece è rappresentato da

-nocciole crude sgusciate da destinare a successive aziende di trasformazione

-semilavorati delle nocciole (granella di nocciole, pasta di nocciole, farina di nocciole, nocciole tostate) da destinare a successive aziende di trasformazione

In ogni caso **il prodotto in uscita non rappresenta mai un prodotto finito direttamente destinato al consumo finale e/o alla vendita al dettaglio tal quale** ma si configura sempre come materia prima per successive lavorazioni svolte in altre aziende

Rispetto alle indicazioni fornite dalla norma di riferimento, vengono rappresentati dubbi sull'applicabilità dell'art. 29 -sexies D.Lgs 152/06 e s.m.i., il quale, come è noto, individua le attività assoggettabili ad AIA.

Dall'analisi effettuata l'azienda, stante il tipo di attività svolta ed i quantitativi di prodotto gestito, potrebbe configurarsi tra quelle soggette ad AIA in base al punto 6.4.b.2 dell'allegato VIII precedentemente citato, ossia

*Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:*

*2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;*

Nel caso in esame quindi l'oggetto della questione e dei dubbi avanzati riguardano l'interpretazione della frase "*materie prime trattate e trasformate e destinate alla produzione di **prodotto finito** per un quantitativo massimo giornaliero non eccedente le 300 T*" citata nell'allegato di riferimento.

Se per prodotto finito si intende il prodotto destinato al consumatore finale ed utilizzabile tal quale, l'azienda in questione, come ampiamente documentato, non produce prodotto finito ma solo prodotti intermedi destinati a lavorazioni successive e pertanto non rientrerebbe tra quelle ricadenti nel regime AIA

Stando quindi a tale interpretazione, ne consegue che l'azienda non rientra tra le attività soggette ad AIA (dell'art. 29 -sexies D.Lgs 152/06 e s.m.i.) per i seguenti motivi:

1- non produce prodotto finito ma solo prodotti intermedi destinati a lavorazioni successive e pertanto non rientra nella fattispecie dell'allegato VIII (*Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:...*2) solo materie prime vegetali con una capacità di **produzione di prodotti finiti** di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;

Con il presente quesito si richiede quindi un parere circa la correttezza o meno della suddetta interpretazione della norma con conseguente suo avallo o rettifica.

## **QUESITO 2**

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29-sexies e combinato allegato VIII al D.Lgs 152/06 rientrano in AIA le seguenti attività:

.....omissis

6.4.

a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;

b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:

1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;

2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;

3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a:

- 75 se A è pari o superiore a 10; oppure

-  $[300 - (22,5 \times A)]$  in tutti gli altri casi

L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.

c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).

...omissis

Inoltre, la circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del mare Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014 fornisce alcuni chiarimenti circa "le soglie di attività di fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi". In particolare, si chiarisce quanto segue:

*ai fini del confronto con le soglie indicate nel punto 6.4. b dell'allegato VIII alla parte seconda al D.Lgs 152/06, non rilevano le operazioni che non comportano trattamento e trasformazione dei prodotti. A tale riguardo l'indicazione normativa, che esclude esplicitamente le operazioni di semplice imballo, va intesa come esemplificativa, e pertanto risulteranno parimenti non rilevanti altre operazioni che non comportano trattamento e trasformazione, quale ad esempio lo stoccaggio per maturazione dei prodotti alimentari.*

**CONFINDUSTRIA**

00144 Roma - Viale dell'Astronomia, 30

Tel. 06 59031

confindustria@confindustria.it

www.confindustria.it - codice fiscale 80017770589

Ciò premesso il quesito oggetto del presente interpello ha lo scopo di stabilire l'assoggettabilità o meno ad istanza AIA a cui è soggetta un'azienda in funzione delle caratteristiche dell'attività svolta, delle lavorazioni e dei quantitativi dei flussi coinvolti come meglio appresso specificato.

L'azienda in questione trattasi di industria alimentare che lavora nocciole senza produzione di prodotto finito destinato al consumo ma esclusivamente semilavorati e nocciole sgusciate destinate a successive lavorazioni. Le lavorazioni sono svolte durante l'intero anno con variazioni delle quantità lavorate legate alla stagionalità del prodotto. Le materie prime sono rappresentate da

- nocciole crude in guscio
- nocciole crude sgusciate

Il prodotto in uscita invece è rappresentato da

- nocciole crude sgusciate da destinare a successive aziende di trasformazione
- semilavorati delle nocciole (granella di nocciole, pasta di nocciole, farina di nocciole, nocciole tostate) da destinare a successive aziende di trasformazione

Più nel dettaglio a seguire si riporta lo schema a blocchi delle distinte lavorazioni con l'indicazione dei flussi di layout.

#### FLUSSO LAVORAZIONE NOCCIOLE IN GUSCIO

FASE	DESCRIZIONE	NOTE
Ricevimento materia prima: nocciola in guscio	Pesa, scarico e svuotamento nei silos nocciole in guscio	---
Pulizia nocciola in guscio	Rimozione elementi estranei e pietre	---
Pre calibratura nocciola in guscio	Suddivisione delle nocciole in guscio in funzione del diametro tramite macchina calibratrice	---
Sgusciatura	Separazione del frutto dal guscio	---
Gestione gusci	Stoccaggio e vendita gusci	Prodotto <u>non alimentare</u> Destinati alla vendita per recupero

		energetico
Calibratura nocciole sgusciate	Suddivisione delle nocciole sgusciate in funzione del diametro tramite macchina calibratrice	Peso delle nocciole private del guscio (43% del prodotto con guscio)
Selezione nocciole sgusciate	Selezione nocciole sgusciate per la rimozione dei frutti guasti e per la suddivisione in diverse categorie qualitative	Durante il processo di selezione circa il 20% del prodotto viene eliminato (di questo scarto il 2% circa va a distruzione o a produzione mangimi, la restante parte viene reimpiegata per altre lavorazioni)
Calibrazione finale nocciole sgusciate	Suddivisione delle nocciole in guscio in funzione del diametro tramite macchina calibratrice	Peso delle nocciole private in fase di selezione dei frutti guasti
Imballaggio/stoccaggio	Imballaggio nocciole sgusciate in BIG BAG e stoccaggio in cella per successive operazioni di vendita o produzione di semilavorati	---

#### FLUSSO LAVORAZIONE NOCCIOLE SGUSCIATE

FASE	DESCRIZIONE	NOTE
Ricevimento materia prima: nocciole sgusciate	Ricevimento nocciole sgusciate in BIG BAG	Le nocciole arrivano direttamente dai fornitori già sgusciate all'interno i big bag
Selezione nocciole	Selezione nocciole sgusciate per la rimozione dei frutti guasti e per la suddivisione in diverse categorie	---

#### CONFINDUSTRIA

00144 Roma - Viale dell'Astronomia, 30

Tel. 06 59031

confindustria@confindustria.it

www.confindustria.it - codice fiscale 80017770589

sgusciate	qualitative	
Calibrazione finale nocciole sgusciate	Suddivisione delle nocciole sgusciate in funzione del diametro tramite macchina calibratrice	---
Imballaggio/stoccaggio	Imballaggio nocciole sgusciate in BIG BAG e stoccaggio in cella per successive operazioni di vendita o produzione di semilavorati	----

#### FLUSSO LAVORAZIONE SEMILAVORATI

FASE	DESCRIZIONE	NOTE
La materia prima utilizzata per la produzione dei semilavorati è rappresentata da nocciole sgusciate provenienti dai precedenti flussi di lavorazione. Infatti il prodotto che in fase di selezione non rispetta gli specifici standard di qualità viene rifezionato e classificato in categorie qualitative inferiori da destinare ai vari semilavorati		
Produzione pasta di nocciole	Lavorazione delle nocciole sgusciate nella specifica linea di produzione	La lavorazione prevede varie attività di trattamento e trasformazione quali tostatura, depellicolatura, macinazione, raffinazione
Produzione Nocciole tostate	Tostatura nocciole sgusciate in appositi forni	La lavorazione prevede varie attività di trattamento e trasformazione (tostatura)
Produzione Granella + Farina	Lavorazione delle nocciole sgusciate nella specifica linea di produzione	La lavorazione prevede varie attività di trattamento e trasformazione quali tostatura, granellatura, macinazione

Rispetto alle indicazioni fornite dalla norma di riferimento e dalle circolari esplicative in materia, sono rappresentati dubbi sull'applicabilità dell'art. 29 -sexies D.Lgs 152/06 e s.m.i., il quale, come è noto, individua le attività assoggettabili ad AIA.

Dall'analisi effettuata l'azienda, stante il tipo di attività svolta ed i quantitativi di prodotto gestito, potrebbe configurarsi tra quelle soggette ad AIA in base al punto 6.4.b.2 dell'allegato VIII precedentemente citato, ossia

*Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia*

#### CONFINDUSTRIA

00144 Roma - Viale dell'Astronomia, 30

Tel. 06 59031

confindustria@confindustria.it

www.confindustria.it - codice fiscale 80017770589



*trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:*

*2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;*

Nel caso in esame quindi l'oggetto della questione e dei dubbi avanzati riguardano l'interpretazione della frase "*materie prime **trattate e trasformate** e destinate alla produzione di prodotto finito per un quantitativo massimo giornaliero non eccedente le 300 T*" citata nell'allegato di riferimento.

La questione oggetto dell'interpello riguarda la definizione di trattamento e trasformazione

Tenendo conto della circolare esplicativa precedentemente riportata viene precisato che non vanno incluse nel calcolo dei quantitativi massimi giornalieri quei prodotti originatisi da "materie prime destinate a semplice imballaggio o altre operazioni che comunque non comportano trattamento e trasformazione del prodotto", andranno quindi considerati solamente quei prodotti originatisi da materie prime sottoposte ad operazioni, svolte internamente all'azienda, configurabili come trattamento e trasformazione.

Se per trattamento e trasformazione si intendono tutti quei processi di lavorazione di tipo fisico o meccanico che apportano reali modifiche ed alterazioni sul prodotto variandone la struttura, la composizione, la consistenza o lo stato fisico escludendo altresì le semplici operazioni che non arrecano alcuna modificazione al prodotto essendo solamente funzionali ad una classificazione e raggruppamento per differenti categorie qualitative e dimensionali, tale interpretazione implica che è possibile inquadrare come trattamento e trasformazione i processi (di cui ai precedenti flussi ed evidenziati in rosso) di

- sgusciatura, in quanto è prevista la trasformazione del prodotto consistente nella rimozione del guscio tramite trattamento meccanico con variazione della struttura
- produzione dei semilavorati (granellatura, produzione farina nocciole, produzione pasta nocciole, tostatura nocciole) in quanto sono effettuate operazioni di trattamento termico, meccanico e fisico sul prodotto che ne determinano una variazione della struttura e dello stato fisico.

Tuttavia, in tale ipotesi, andranno escluse dalla definizione di trattamento e trasformazione le attività di

- pulitura, semplice asportazione di materiali grossolani estranei senza alcun trattamento che ne comporti alterazioni o modifiche delle caratteristiche del prodotto
- calibratura, divisione del prodotto per categorie dimensionali senza alcun tipo di intervento che ne comporti alterazioni o modifiche delle caratteristiche
- selezione, processo durante il quale è prevista l'eliminazione dei frutti guasti senza apportare alcuna modifica su quelli sani destinati alle successive fasi
- imballaggio, attività volta al confezionamento del prodotto senza alcun tipo di intervento che ne comporti alterazioni o modifiche delle caratteristiche
- stoccaggio in cella, deposito del prodotto in locali a temperatura controllata per la conservazione delle proprie caratteristiche.

Stando quindi a tale interpretazione proposta, ne consegue che l'azienda non rientra tra le attività soggette ad AIA (dell'art. 29 -sexies D.Lgs 152/06 e s.m.i.) nella seguente circostanza:

- **qualora i quantitativi di prodotto finito derivanti da processi di trattamento e trasformazione di materie prime** (flusso delle nocciole in guscio e flusso dei semilavorati come da precedente interpretazione della definizione) **siano inferiori a 300T/giorno**. In tale ipotesi non saranno inclusi nel conteggio del quantitativo di prodotto finito, quei prodotti originatisi da lavorazioni che, sulla scorta della precedente interpretazione, non rientrano nella definizione di trattamento e trasformazione (flusso delle nocciole sgusciate in cui le fasi di lavorazione non prevedono attività di trattamento e trasformazione ma esclusivamente lavorazioni che non apportano alcun tipo di modifica o variazione al prodotto ma che sono solamente funzionali ad una sua classificazione qualitativa e dimensionale).